

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
ex art. 106 e art. 119 c.g.c.

Ordinanza n. 3/2023/RCS depositata in data 31/08/2023

ESITO: *accoglimento ricorso della Procura Generale/annullamento dell'impugnata ordinanza con rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio.*

RICORSO: per regolamento di competenza, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per le Marche, avverso l'ordinanza n. 9/2023, depositata il 28/04/2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con la quale è stato sospeso, fino alla definizione del procedimento pendente in sede penale, il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti di L.E., infermiere professionale di ruolo, il quale avrebbe proceduto a simulare l'inoculazione del vaccino contro il COVID-19, dietro compenso, con rilascio di certificazione verde ("Green Pass").

RICORRENTI:

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per le Marche.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI:

L.E. (persona fisica), infermiere professionale di ruolo.

QUESTIONE RISOLTA: accoglimento del ricorso avverso la sospensione ex art. 106 c.g.c., in quanto non solo non sussiste la contemporanea pendenza dei due processi penale e contabile, ma altresì, sotto il profilo tecnico-giuridico, non dev'essere accertato l'elemento costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo della causa pregiudicata, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari.

Riferimenti normativi: *c.g.c.:* art. 14; art. 106; *c.p.c.:* art. 295; *c.p.p.:* art. 405; art. 651 e ss.

Decisioni conformi: *cfr. ex multis C.d.c., SS.RR.* ord. n. 9/2018/RCS; **Cass.** SS.UU., sent. 1768/2011; Sez. VI, ord. n. 21954/2021; ord. n. 11688/2018; ord. n. 313/2015; ord. n. 10974/2012; Sez. III, ord. n. 6149/2005; Sez. II, ord. n. 5039/2002; sent. n. 6776/2001.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Accogliendo il ricorso proposto dalla Procura Generale, le Sezioni riunite hanno ribadito due concetti chiave riguardo alla sospensione ex art. 106, comma 1, c.g.c.: *in primis* che <<la giurisprudenza della Suprema Corte, con un orientamento che può definirsi consolidato, ha affermato che "la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleggi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari">>; *in*

secundis che <<l'impugnata sospensione si appalesa illegittima...anche per un altro, rilevante profilo, non versandosi affatto in una ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi del citato art. 106, comma 1, c.g.c., atteso che l'elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (il giudizio di responsabilità amministrativa) non dev'essere accertato, secondo la legge, in un giudizio avente efficacia di giudicato, non vertendosi in alcuna delle ipotesi innanzi ricordate>>.

ABSTRACT

Accogliendo il ricorso proposto dalla Procura Generale, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio, le Sezioni riunite hanno avuto modo di puntualizzare, in materia di regolamento di competenza in caso di sospensione del processo contabile, di cui all'art. 119 c.g.c., alcuni principi imprescindibili derivanti dal dettato normativo dell'art. 106, comma 1, c.g.c., in forza del quale <<La sospensione del processo innanzi alla Corte dei conti può essere...disposta al concomitante ricorrere di due presupposti: i) che sussista un rapporto di dipendenza tra cause, ossia quando la causa pregiudicante abbia ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica); ii) che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, ad esempio, di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l'incidente di falso (art. 14, c.g.c.)>>.

Mancando, dunque, la concomitante pendenza del giudizio penale, avente, appunto, carattere pregiudicante rispetto al giudizio amministrativo-erariale, il Collegio giudicante ha, altresì, chiarito che <<– sebbene l'art. 106 c.g.c. preveda espressamente la possibilità di sospensione in ragione della pendenza di altra controversia, civile, penale o amministrativa e non si possa pertanto escludere in radice che una controversia penale possa porsi quale antecedente necessario da cui dipenda la decisione della controversia contabile – di regola, la causa penale non assume carattere pregiudiziale>>. Tale principio, infatti, riconosce ed impone al giudice contabile di <<procedere ad un autonomo accertamento dei fatti retrostanti l'azione di responsabilità, ancorché, in presenza dell'effettiva coincidenza dei fatti materiali e della rilevanza dei fatti stessi ai fini del decidere, gli sia consentito sospendere il giudizio in attesa del giudicato penale>>.